



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-0498 del 6 agosto 2010, da ultimo modificato con DM 297 del 23 dicembre 2015, per l'esercizio della raffineria della Società ENI S.p.A., ubicata nel Comune di Livorno

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il decreto DVA-DEC-2010-0498 del 6 agosto 2010 con il quale è stata rilasciata autorizzazione integrata ambientale per la raffineria della Società ENI S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) ubicata nel Comune di Livorno;

VISTA l'istanza presentata dal Gestore con nota prot. n. RAFLI DIR 61/54-2015 del 25 febbraio 2015 per l'esenzione dal rispetto dei valori limite previsti dall'articolo 273, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., chiedendo l'applicazione delle deroghe di cui i punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell'allegato II alla Parte V del medesimo decreto legislativo;

VISTO il D.M. 297 del 23 dicembre 2015, con il quale è stata parzialmente accolta l'istanza del Gestore del 25 febbraio 2015 alle condizioni di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-2015-02468 del 15 dicembre 2015, allegato al citato D.M. 297/2015;

VISTA la nota prot. n. 10238 del 15 aprile 2016, con la quale la competente Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (nel seguito indicata come DVA) ha comunicato che con il decreto prot. 131/DVA dell'8 aprile 2016 è stato disposto l'avvio del procedimento inerente il riesame complessivo dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-0498 del 6 agosto 2010, da ultimo modificato con D.M. 297 del 23 dicembre 2015, chiedendo contestualmente la trasmissione, entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo decreto, della prevista tariffa e della documentazione necessaria a procedere al riesame stesso; tale procedimento è finalizzato all'adeguamento alle pertinenti "Conclusioni sulle BAT" relative al settore della raffinazione di cui alla decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 della Commissione dell'Unione Europea pubblicata il 28 ottobre 2014 (ID 40/1065);

VISTA la nota prot. n. 15006 del 6 giugno 2016, con la quale la DVA ha concesso la proroga, richiesta dal Gestore con nota prot. n. RAFLI DIR 61/160-2016 del 30 maggio 2016, per la presentazione della documentazione necessaria per procedere al riesame dell'AIA di cui all'ID 40/1065;

VISTA la nota acquisita agli atti della Direzione il 19 settembre 2016 al prot. n. 22920, con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini del citato procedimento di riesame dell'AIA (ID 40/1065);



VISTA la nota prot. n. CIPPC 1576/2016 del 21 ottobre 2016 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso un parere istruttorio conclusivo finalizzato ad allineare la durata della previsione di cui al paragrafo 6 del parere istruttorio prot. n. CIPPC-2015-2468 del 15 dicembre 2015, approvato con D.M. 297 del 23 dicembre 2015, alla conclusione del procedimento di riesame avviato con decreto prot. 131/DVA dell'8 aprile 2016 (ID 40/1065) per l'adeguamento alle pertinenti "Conclusioni sulle BAT";

VISTA la nota prot. n. 21172/STA del 15 novembre 2016, con la quale con la quale la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque ha precisato che, vista la contaminazione riscontrata nella raffineria di pertinenza della Società ENI S.p.A., gli interventi e/o le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda, dovranno essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica. Inoltre i suddetti interventi non dovranno determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area né causare un incremento della contaminazione accertata;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 25 novembre 2016 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 29041 del 30 novembre 2016;

RILEVATO che in Conferenza dei Servizi ISPRA non ha ritenuto necessario aggiornare la proposta di piano di monitoraggio e controllo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, cui sarà data notizia dell'emanazione del presente decreto, dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su internet sul sito ufficiale del Ministero;

FATTO SALVO il rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dello stabilimento della Società ENI S.p.A. all'interno di aree perimetrate del S.I.N. di



“Livorno”, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell’ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative ai sopra citati procedimenti;

VISTA la nota prot. n. 29189 del 1 dicembre 2016, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-DEC-2010-0498 del 6 agosto 2010, da ultimo modificato con D.M. 297 del 23 dicembre 2015, per l’esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Livorno, della Società ENI S.p.A., identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei n. 1 – 00144 Roma, ed i relativi allegati sono aggiornati con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC 1576/2016 del 21 ottobre 2016 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, allegato e parte integrante del presente decreto.

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di autorizzazione integrata ambientale

Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale nell’esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca



M



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0025806/DVA del 24/10/2016

CIPPC 1576/2016
del 21/10/2016

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:

Prof. Mittendo:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da ENI S.p.A. -
Raffineria di Livorno – Procedimento di modifica - ID 1065 - Modifica al D.M. n. 297
del 23 dicembre 2015

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo relativo alla proroga dei tempi di cui al DM in oggetto.

Il Presidente della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.





**Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Livorno**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Modifica al
D.M. n. 297 del 23 dicembre 2015

Gestore	ENI S.p.A.
Località	Livorno
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni – Referente
	Dott. Ing. Marco Antonio Di Giovanni
	Dott. Antonio Fardelli
	Avv. David Roettgen
	Dott. Ing. Francesca Poggiali – Regione Toscana
	Dott. Ing. Andrea Rafanelli – Provincia di Livorno
	Dott. Ing. Lorenzo Lazzerini – Comune di Livorno
	P.I. Sandro Lischi – Comune di Collesalveti



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Livorno

- Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012 di nomina della Commissione istruttoria AIA-IPPC;
- La Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
- Vista la nota del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/1333/2016 dell'8/09/2016 che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale per la Raffineria ENI S.p.A. sita nei comuni di Livorno e Collesalvetti al Gruppo Istruttore così costituito:
 - Dott. Chim. Marco Mazzoni – Referente del GI
 - Dott. Ing. Marco Antonio Di Giovanni
 - Dott. Antonio Fardelli
 - Avv. David Roettgen;
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Dott. Ing. Francesca Poggiali - Regione Toscana
 - Dott. Ing. Andrea Rafanelli - Provincia di Livorno
 - Dott. Ing. Dott. Lorenzo Lazzerini - Comune di Livorno
 - P.I. Sandro Lischi - Comune di Collesalvetti;
- Visto il Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-498 del 06/08/2010 rilasciato alla ENI S.p.A. per l'esercizio della raffineria sita nei comuni di Livorno e Collesalvetti;
- Vista la nota prot. DVA-2015-0008562 del 27/03/2015 (acquisita al prot. CIPPC-00_2015-0000695 del 31-03-2015) con cui la DVA ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA (**ID 40/880**) finalizzato alla valutazione dell'istanza del Gestore,



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Livorno

presentata con la nota prot. RAFLI/DIR 61/54-2015 del 25/02/2015 e acquisita dal MATTM al prot. DVA-2015-0005316 del 25/02/2015, per applicazione, alle emissioni di SO₂, NO_x e polveri ai camini E1, E7 ed E4 della raffineria, delle deroghe di cui ai punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell'allegato II alla parte quinta del citato D.lgs. 152/06, ai fini dell'adeguamento ai nuovi limiti emissivi di cui all'Art. 273, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

- Visto il Decreto del Ministro n. 297 del 23 dicembre 2015, con il quale è stata accolta l'istanza del Gestore del 25/02/2015 alle condizioni di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-2015-2314 del 26/11/2015;
- Visto, in particolare, il paragrafo 6., del citato parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-2015-2314 del 26/11/2015, che indica nella data ultima del 31/12/2016 la scadenza delle deroghe di cui ai punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell'allegato II alla parte quinta del citato D.lgs. 152/06, ai fini dell'adeguamento ai nuovi limiti emissivi di cui all'Art. 273, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- Vista la nota prot. n. 10238 del 15/4/2016 (N. Prot. CIPPC-2016-2314 del 19/04/2016), con la quale la competente Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) ha comunicato che con il decreto prot. 131/DVA dell'8 aprile 2016 è stato disposto l'avvio del procedimento inerente il riesame complessivo dell'AIA rilasciata con Decreto N. prot. DVA-DEC-2010-498 del 06/08/2010, da ultimo modificata con D.M. n. 297 del 23 dicembre 2015, chiedendo contestualmente la trasmissione, entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo decreto, della prevista tariffa e della documentazione necessaria a procedere al riesame stesso; tale procedimento è finalizzato all'adeguamento alle pertinenti "conclusioni sulle BAT" relative al settore della raffinazione di cui alla decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 della Commissione dell'Unione Europea pubblicata il 28 ottobre 2014 (**ID 40/1065**);
- Vista la nota prot. 15006 del 06/06/2016, con la quale la DVA ha concesso la proroga, richiesta dal Gestore con nota prot. RAFLI DIR 61/160-2016 del 30/5/2016 (acquisita al prot. DVA n. 14637 del 31/5/2016), per la presentazione della documentazione necessaria per procedere al riesame dell'AIA di cui all'ID 40/1065;
- Vista la nota acquisita al prot. DVA n. 22920 del 19/09/2016 con cui il Gestore ha trasmesso la



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Livorno**

documentazione richiesta ai fini del citato procedimento di riesame dell'AIA (ID 40/1065);

- Considerate le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- Vista la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 30-09-2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC 1443/2016 del 30-09-2016 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione;
- Considerato che, essendo intervenuto, con decreto prot. 131/DVA dell'8 aprile 2016, l'avvio del procedimento di riesame per l'adeguamento alle BAT conclusions (ID 40/1065), si ritiene opportuno allineare la durata della previsione di cui al paragrafo 6 del citato parere istruttorio, reso con nota prot. n. CIPPC-2015-2314 del 26/11/2015, alla conclusione del citato procedimento di riesame di cui all'ID 40/1065;

**il Gruppo Istruttore
ritiene**

che la data di scadenza delle deroghe di cui al paragrafo 6 del parere istruttorio prot. n. CIPPC-2015-2314 del 26/11/2015, approvato con il D.M. n. 297 del 23 dicembre 2015, debba essere prorogata alla conclusione del procedimento di riesame (ID 40/1065) avviato con decreto prot. 131/DVA dell'8 aprile 2016 per l'adeguamento alle pertinenti BAT conclusions.